

Gazzetta ufficiale

C 141

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54° anno
12 maggio 2011

Numero d'informazione Sommario Pagina

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2011/C 141/01 Tassi di cambio dell'euro 1

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2011/C 141/02 Procedure di liquidazione — Decisione relativa all'apertura di una procedura di liquidazione nei confronti di Evropaiki Pronia A.E.G.A. (*Pubblicazione a norma dell'articolo 14 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione*) 2

2011/C 141/03 Provvedimento di risanamento — Decisione sul provvedimento di risanamento relativo a Novit Assicurazioni SpA e Sequoia Partecipazioni SpA (*Avviso pubblicato ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione*) 3

2011/C 141/04 Pubblicazione ai sensi della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi 4

2011/C 141/05 Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Oneri di servizio pubblico in relazione a servizi aerei di linea ⁽¹⁾ 5

IT

Prezzo:
3 EUR

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
2011/C 141/06	Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Bando di gara per l'esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico di cui all'informativa pubblicata nella GU C 141 del 12.5.2011 ⁽¹⁾	6
2011/C 141/07	Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Bando di gara per l'esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico di cui all'informativa pubblicata nella GU C 141 del 12.5.2011 ⁽¹⁾	7
2011/C 141/08	Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Bando di gara per l'esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico di cui all'informativa pubblicata nella GU C 141 del 12.5.2011 ⁽¹⁾	8
2011/C 141/09	Procedura di liquidazione — Decisione di apertura della procedura di liquidazione nei confronti di Western International Insurance Company (Europe) Limited (<i>Avviso pubblicato ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione</i>)	9

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte EFTA

2011/C 141/10	Sentenza della Corte, del 18 ottobre 2010, nella causa E-3/10 — Autorità di vigilanza EFTA contro Repubblica d'Islanda (<i>Mancata ottemperanza agli obblighi di una parte contraente — Direttiva 2002/87/CE concernente la vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario</i>)	10
2011/C 141/11	Sentenza della Corte, del 10 dicembre 2010, nella causa E-2/10 — Þór Kolbeinsson contro Repubblica d'Islanda (<i>Salute e sicurezza dei lavoratori — Direttive 89/391/CEE e 92/57/CEE — Articolo 3 SEE — Responsabilità dei datori di lavoro e dei lavoratori per incidenti sul lavoro — Responsabilità dello Stato</i>)	11



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

11 maggio 2011

(2011/C 141/01)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,4357	AUD	dollari australiani	1,3255
JPY	yen giapponesi	116,47	CAD	dollari canadesi	1,3701
DKK	corone danesi	7,4559	HKD	dollari di Hong Kong	11,1580
GBP	sterline inglesi	0,87075	NZD	dollari neozelandesi	1,8074
SEK	corone svedesi	8,9460	SGD	dollari di Singapore	1,7666
CHF	franchi svizzeri	1,2661	KRW	won sudcoreani	1 543,42
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	9,7368
NOK	corone norvegesi	7,7890	CNY	renminbi Yuan cinese	9,3220
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,3780
CZK	corone ceche	24,258	IDR	rupia indonesiana	12 236,29
HUF	fiorini ungheresi	263,67	MYR	ringgit malese	4,2777
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	61,557
LVL	lats lettone	0,7093	RUB	rublo russo	39,7180
PLN	zloty polacchi	3,9013	THB	baht thailandese	43,186
RON	leu rumeni	4,0918	BRL	real brasiliano	2,3102
TRY	lire turche	2,2644	MXN	peso messicano	16,5996
			INR	rupia indiana	64,1690

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Procedure di liquidazione**Decisione relativa all'apertura di una procedura di liquidazione nei confronti di Evropaiki Pronia A.E.G.A.**

(Pubblicazione a norma dell'articolo 14 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione)

(2011/C 141/02)

Impresa di assicurazione	Evropaiki Pronia A.E.G.A. con sede ad Atene L. Dimokratias 8 151 27 Melissia GREECE
Data di entrata in vigore e natura della decisione	Decisione n. 7/9 del 29 marzo 2011 della Commissione crediti e assicurazioni, relativa alla revoca definitiva della licenza d'esercizio della società e alla sua liquidazione. Entrata in vigore: 29 marzo 2011
Autorità competenti	Banca di Grecia, direzione Vigilanza delle assicurazioni private Eleftheriou Venizelou 21 102 50 Athens GREECE
Autorità di vigilanza	Banca di Grecia, direzione Vigilanza delle assicurazioni private Eleftheriou Venizelou 21 102 50 Athens GREECE
Liquidatore designato	Prodromos V. Sikiaridis (commissario liquidatore) Ravine 2 115 21 Athens GREECE
Diritto applicabile	Diritto greco, decreto legislativo n. 400/1970, articolo 3, paragrafo 3, articoli da 7 a 9, articoli da 17 bis a 17 quater

Provvedimento di risanamento**Decisione sul provvedimento di risanamento relativo a Novit Assicurazioni SpA e Sequoia Partecipazioni SpA**

(Avviso pubblicato ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione)

(2011/C 141/03)

Impresa di assicurazione	Novit Assicurazioni SpA Via Pisa 29 10152 Torino TO ITALIA
Capogruppo del gruppo assicurativo in cui è inserita l'impresa di assicurazione	Sequoia Partecipazioni SpA Piazza Maria Teresa 3 10152 Torino TO ITALIA
Data, entrata in vigore e natura della decisione	Provvedimento ISVAP n. 2877 del 9 febbraio 2011 — Nomina del Commissario per la gestione provvisoria ai sensi degli articoli 230, comma 1, e 275, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2005
Autorità competenti	ISVAP Via del Quirinale 21 00187 Roma RM ITALIA
Autorità di vigilanza	ISVAP Via del Quirinale 21 00187 Roma RM ITALIA
Commissario nominato	Dott. Luciano Becchio Via Pisa 29 10152 Torino TO ITALIA
Legge applicabile	Italia Articoli 230, comma 1, e 275, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2005

Con provvedimento ISVAP n. 2877 del 9 febbraio 2011 è stata disposta la nomina, ai sensi dell'articolo 230 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del dott. Luciano Becchio quale Commissario per la gestione provvisoria delle società Novit Assicurazioni SpA, con sede in Torino — Via Pisa 29, Italia, e Sequoia Partecipazioni SpA, con sede in Torino — Piazza Maria Teresa 3, Italia, per la durata massima di due (2) mesi dalla data di adozione del presente provvedimento. Sono conseguentemente sospese le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo delle società.

Pubblicazione ai sensi della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi

(2011/C 141/04)

The High Court of Ireland

IN RELAZIONE ALLA ALLIED IRISH BANKS P.L.C. E IN RELAZIONE ALLA LEGGE SUGLI ENTI CREDITIZI (STABILIZZAZIONE) DEL 2010

In data 14 aprile 2011 la High Court of Ireland ha emesso un'ordinanza sulle passività subordinate ai sensi dell'articolo 29 della legge sugli enti creditizi (Stabilizzazione) del 2010 in cui in particolare modifica alcuni termini e/o condizioni inerenti alle passività subordinate della Allied Irish Banks p.l.c. con i seguenti codici ISIN:

XS0498532117; XS0498531069; XS0498530178; XS0435957682; XS0435953186; XS0368068937; XS0232498393; XS0214107053; XS0208845924; XS0197993875; XS0180778507; XS0100325983; XS0227409629; XS0120950158; XS0208105055; XS0257734037; XS0257571066; IE0000189625.

La Corte ha inoltre dichiarato che l'ordinanza sulle passività subordinate è una misura di risanamento ai sensi della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001.

Ai sensi dell'articolo 31 della legge sugli enti creditizi (Stabilizzazione) del 2010, è possibile presentare un'istanza di annullamento presso la High Court of Ireland, con sede a Four Courts, Inns Quay, Dublino 7, Irlanda, con una dichiarazione giurata, entro 5 giorni lavorativi dall'emissione dell'ordinanza sulle passività subordinate, alle condizioni ivi indicate. Ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 2, della medesima legge, l'ordinanza sulle passività subordinate non può essere impugnata innanzi alla Corte Suprema senza il consenso della High Court. Si può ottenere copia integrale dell'ordinanza dall'ufficio centrale della High Court con email inviata a: listroomhighcourt@courts.ie

Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Oneri di servizio pubblico in relazione a servizi aerei di linea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/C 141/05)

Stato membro	Italia
Rotte interessate	Reggio Calabria–Milano Malpensa e viceversa, Reggio Calabria–Pisa San Giusto e viceversa, Reggio Calabria–Torino Caselle e viceversa.
Data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico	27 giugno 2011
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere, a titolo gratuito, le informazioni e/o la documentazione relativa all'onere di servizio pubblico	ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile) Direzione sviluppo trasporto aereo Viale del Castro Pretorio 118 00185 Roma RM ITALIA http://www.enac.gov.it E-mail: osp@enac.gov.it

Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per l'esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico di cui all'informativa pubblicata nella GU C 141 del 12.5.2011

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/C 141/06)

Stato membro	Italia
Rotta aerea interessata	Reggio Calabria-Torino Caselle e viceversa
Periodo di validità del contratto	2 anni a partire dal 27 giugno 2011
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	2 mesi dalla pubblicazione della presente informativa
Indirizzo presso il quale è reso disponibile, a titolo gratuito, il testo del bando di gara e qualsivoglia informazione e/o documentazione pertinente correlate alla gara di appalto e all'onere di servizio pubblico	ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile) Direzione sviluppo trasporto aereo Viale del Castro Pretorio 118 00185 Roma RM ITALIA http://www.enac.gov.it E-mail: osp@enac.gov.it

Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per l'esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico di cui all'informativa pubblicata nella GU C 141 del 12.5.2011

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/C 141/07)

Stato membro	Italia
Rotta aerea interessata	Reggio Calabria-Pisa San Giusto e viceversa
Periodo di validità del contratto	2 anni a partire dal 27 giugno 2011
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	2 mesi dalla pubblicazione della presente informativa
Indirizzo presso il quale è reso disponibile, a titolo gratuito, il testo del bando di gara e qualsivoglia informazione e/o documentazione pertinente correlate alla gara di appalto e all'onere di servizio pubblico	ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile) Direzione sviluppo trasporto aereo Viale del Castro Pretorio 118 00185 Roma RM ITALIA http://www.enac.gov.it E-mail: osp@enac.gov.it

Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per l'esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico di cui all'informativa pubblicata nella GU C 141 del 12.5.2011

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/C 141/08)

Stato membro	Italia
Rotta aerea interessata	Reggio Calabria-Milano Malpensa e viceversa
Periodo di validità del contratto	2 anni a partire dal 27 giugno 2011
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	2 mesi dalla pubblicazione della presente informativa
Indirizzo presso il quale è reso disponibile, a titolo gratuito, il testo del bando di gara e qualsivoglia informazione e/o documentazione pertinente correlate alla gara di appalto e all'onere di servizio pubblico	ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile) Direzione sviluppo trasporto aereo Viale del Castro Pretorio 118 00185 Roma RM ITALIA http://www.enac.gov.it E-mail: osp@enac.gov.it

Procedura di liquidazione**Decisione di apertura della procedura di liquidazione nei confronti di Western International Insurance Company (Europe) Limited**

(Avviso pubblicato ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione)

(2011/C 141/09)

Impresa di assicurazione	Western International Insurance Company (Europe) Limited c/o McStay Luby Chartered Accountants Dargan House 21-23 Fenian Street Dublin 2 IRELAND
Data, entrata in vigore e natura della decisione	La data di inizio della liquidazione è il 5 ottobre 2006. Il liquidatore è stato nominato con risoluzione dei soci dell'impresa in una riunione straordinaria il 5 ottobre 2006
Autorità competenti	Si tratta di una liquidazione volontaria dei soci (Member Voluntary Liquidation). Gli importi dovuti ai creditori ammessi sono stati o saranno versati integralmente. Non vi sono autorità competenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 dello S.I. n. 168/2003 European Communities (risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione)
Autorità di vigilanza	Ministero per le imprese, il commercio e l'innovazione 23 Kildare Street Dublin 2 IRELAND
Liquidatore designato	Tom Rogers, Liquidator McStay Luby Chartered Accountants Dargan House 21-23 Fenian Street Dublin 2 IRELAND
Legge applicabile	Leggi sulle società (Companies Acts 1963-2001)

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE EFTA

SENTENZA DELLA CORTE

del 18 ottobre 2010

nella causa E-3/10

Autorità di vigilanza EFTA contro Repubblica d'Islanda

(Mancata ottemperanza agli obblighi di una parte contraente — Direttiva 2002/87/CE concernente la vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario)

(2011/C 141/10)

Nella causa E-3/10, Autorità di vigilanza EFTA contro Repubblica d'Islanda — ISTANZA di dichiarazione secondo cui, astenendosi dall'adottare, o dal notificare entro i termini previsti, le misure necessarie per recepire l'atto cui è fatto riferimento al punto 31ea dell'allegato IX all'accordo sullo spazio economico europeo (direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti a un conglomerato finanziario e che modifica le direttive del Consiglio 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/78/CE e 2000/12/CE), adeguato all'accordo SEE mediante il relativo protocollo 1, la Repubblica d'Islanda è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'articolo 32 della direttiva e dell'articolo 7 dell'accordo SEE — la Corte, costituita da Carl Baudenbacher, presidente, Thorgeir Örlygsson e Henrik Bull (giudice-relatore), giudici, ha pronunciato in data 18 ottobre 2010 la propria sentenza, il cui dispositivo stabilisce quanto segue:

la Corte:

- 1) dichiara che, astenendosi dall'adottare entro i termini previsti le misure necessarie per recepire l'atto cui è fatto riferimento al punto 31ea dell'allegato IX all'accordo sullo spazio economico europeo (direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive del Consiglio 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/78/CE e 2000/12/CE), adeguato all'accordo SEE mediante il relativo protocollo 1, la Repubblica d'Islanda è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'articolo 32 della direttiva e dell'articolo 7 dell'accordo SEE;
- 2) condanna la Repubblica d'Islanda al pagamento delle spese processuali.

SENTENZA DELLA CORTE**del 10 dicembre 2010****nella causa E-2/10****Pórr Kolbeinsson contro Repubblica d'Islanda**

(Salute e sicurezza dei lavoratori — Direttive 89/391/CEE e 92/57/CEE — Articolo 3 SEE — Responsabilità dei datori di lavoro e dei lavoratori per incidenti sul lavoro — Responsabilità dello Stato)

(2011/C 141/11)

Nella causa E-2/10, Þórr Kolbeinsson contro la Repubblica d'Islanda — ISTANZA alla Corte, ai sensi dell'articolo 34 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, da parte del *Héraðsdómur Reykjavíkur* (tribunale distrettuale di Reykjavík), relativamente all'interpretazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, nonché della direttiva 92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) — la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente, Thorgeir Örlygsson e Henrik Bull (giudice relatore), giudici, ha pronunciato il 10 dicembre 2010 la sua sentenza, il cui dispositivo è il seguente:

- 1) salvo in circostanze eccezionali, sono incompatibili con la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, nonché con la direttiva 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), le norme nazionali in materia di fatti illeciti che attribuiscono al lavoratore la responsabilità, in tutto o per la maggior parte, delle perdite subite in conseguenza di un incidente sul lavoro dovuto alla sua stessa negligenza, laddove venga accertato che il datore di lavoro non si è conformato di sua iniziativa alle norme relative alla sicurezza e alle condizioni sul luogo di lavoro.

Possono esistere circostanze eccezionali in cui il lavoratore ha causato l'incidente agendo con dolo o colpa grave, ma anche in tali casi il rifiuto totale dell'indennizzo risulterebbe sproporzionato e non conforme alle direttive, salvo i casi estremi in cui la colpa dell'incidente sia da attribuire sostanzialmente più al lavoratore che al datore di lavoro;

- 2) uno Stato SEE può essere ritenuto responsabile della violazione della norma sul concorso di colpa, intrinseca alle direttive 89/391/CEE e 92/57/CEE interpretate alla luce dell'articolo 3 SEE, purché la violazione sia sufficientemente grave. Spetta al giudice nazionale, conformemente alla consolidata giurisprudenza sulla responsabilità dello Stato per violazione delle norme SEE, stabilire se detta condizione è soddisfatta nella causa pendente dinanzi ad esso.

ORDINANZA DELLA CORTE EFTA**del 31 gennaio 2011****nella causa E-13/10****Aleris Ungplan AS contro Autorità di vigilanza EFTA**

(Diniego dell'Autorità di vigilanza EFTA di intentare un'azione per supposta mancata ottemperanza di uno Stato SEE ai propri obblighi nel settore degli appalti — Misure esperibili — Ricevibilità)

(2011/C 141/12)

Nella causa E-13/10: Aleris Ungplan AS contro Autorità di Vigilanza EFTA — ISTANZA, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, di annullamento della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 248/10/COL, del 21 giugno 2010, su appalti pubblici di servizi per i giovani in Norvegia, la Corte, composta da: Carl Baudenbacher, presidente, Thorgeir Örlygsson (giudice relatore), e Per Christiansen, giudici, ha pronunciato, in data 31 gennaio 2011, l'ordinanza il cui dispositivo è il seguente:

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
 - 2) Il ricorrente è condannato a pagare le spese processuali.
-

SENTENZA DELLA CORTE**del 10 dicembre 2010****nella causa E-1/10****Periscopus AS contro Oslo Børs ASA e Erik Must AS**

(Direttiva 2004/25/CE — Acquisizione del controllo — Offerta obbligatoria — Modificazione del prezzo di offerta — Circostanze e criteri chiaramente determinati — Riferimento al prezzo di mercato)

(2011/C 141/13)

Nella causa E-1/10 fra Periscopus AS contro Oslo Børs AS e Erik Must AS — ISTANZA alla Corte ai sensi dell'articolo 34 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza ed una Corte di giustizia, presentata dall'Oslo tingrett (tribunale distrettuale di Oslo), Norvegia, riguardo all'interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto, adattata all'accordo SEE dal suo protocollo 1 — la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente e giudice relatore, Thorgeir Örlygsson e Henrik Bull, giudici, ha pronunciato il 10 dicembre 2010 la sua sentenza, il cui dispositivo è il seguente:

Il secondo comma dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto osta a che una legislazione nazionale, in mancanza di ulteriore chiarificazione del termine «prezzo di mercato», preveda che il prezzo di offerta in un'offerta obbligatoria debba essere modificato affinché sia quanto meno pari al «prezzo di mercato», in situazioni in cui è evidente che quest'ultimo è più alto del prezzo calcolato secondo la regola principale disposta dall'articolo 5, paragrafo 4. In particolare, è necessario chiarire ulteriormente: l'intervallo di tempo rilevante per determinare il «prezzo di mercato»; se quest'ultimo debba essere calcolato sulla base di una media ponderata per i volumi di scambio; e se, per definirlo, siano necessari scambi effettivi o siano sufficienti ordini di acquisto o di vendita aperti (standing).

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6195 — Holcim/Basalt/H + B Grondstoffen JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/C 141/14)

1. In data 3 maggio 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese Holcim Grondstoffen B.V. («Holcim», Paesi Bassi), controllata dal gruppo Holcim (Svizzera), e Basalt Union GmbH («Basalt», Germania), appartenente al gruppo Werhahn, acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa H + B Grondstoffen C.V. («JV», Paesi Bassi) mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Holcim: commercializzazione di aggregati nei Paesi Bassi. Il gruppo Holcim opera nella produzione e distribuzione di cemento e nella produzione, lavorazione e distribuzione di aggregati, calcestruzzo pronto per l'uso, prodotti in calcestruzzo precompresso e asfalto,
- Basalt: commercializzazione di aggregati nei Paesi Bassi. Il gruppo Werhahn opera in diversi settori tra cui la produzione di aggregati, asfalto e materiali da costruzione, l'estrazione e la vendita di ardesia, i prodotti di panetteria, gli utensili da cucina e i prodotti di bellezza, il settore immobiliare e la finanza,
- JV: commercializzazione di aggregati nei Paesi Bassi.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6195 — Holcim/Basalt/H + B Grondstoffen JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.6162 — Pfizer/Ferrosan Consumer Healthcare Business)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2011/C 141/15)

1. In data 2 maggio 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Pfizer Inc. («Pfizer», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell'intera divisione dei prodotti sanitari di consumo dell'impresa Ferrosan Holding A/S («Ferrosan», Danimarca) mediante acquisto di azioni o quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Pfizer: società, quotata in borsa, di ricerca biomedica e farmaceutica d'importanza mondiale, specializzata nella scoperta, lo sviluppo, la produzione, la commercializzazione e la vendita di medicinali innovativi a uso umano e veterinario,
- Ferrosan: divisione dei prodotti sanitari di consumo di Ferrosan Holding A/S. Il progetto di acquisizione non riguarda la divisione dei dispositivi medici di Ferrosan.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6162 — Pfizer/Ferrosan Consumer Healthcare Business, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

SPECIFICHE PRINCIPALI DELLA SCHEDA TECNICA RELATIVA AL PISCO

(2011/C 141/16)

INTRODUZIONE

Il 27 luglio 2009, la Repubblica del Perù ha presentato una domanda di registrazione come indicazione geografica per la denominazione «Pisco», ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio.

Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 110/2008, la Commissione verifica entro dodici mesi dalla data di presentazione della domanda di cui al paragrafo 1 la conformità della domanda stessa al regolamento citato.

Tale verifica è stata effettuata e, a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, i servizi della Commissione hanno annunciato che la domanda è conforme al regolamento in occasione della 101esima riunione del Comitato delle bevande spiritose tenutasi il 17 novembre 2010.

Pertanto, le specifiche principali della scheda tecnica sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C.

Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 7, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della scheda tecnica, qualsiasi persona fisica o giuridica titolare di un interesse legittimo può opporsi alla registrazione dell'indicazione geografica nell'allegato III se ritiene che non siano soddisfatte le condizioni prescritte dal suddetto regolamento. L'opposizione, che deve essere debitamente motivata, è presentata alla Commissione in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea o corredata di una traduzione in una di tali lingue.

SPECIFICHE PRINCIPALI DELLA SCHEDA TECNICA RELATIVA AL PISCO

1. **Denominazione:** Pisco.

2. **Categoria di bevande spiritose:** acquaviti di frutta.

3. **Descrizione:**

Acquavite elaborata a partire dalla fermentazione del frutto della vite (*Vitis vitifera*).

Esistono tre tipi di Pisco che si differenziano a seconda del tipo di uve di Pisco (aromatica o non aromatica) utilizzate nella produzione ed in base al livello di fermentazione subito dal mosto:

- Pisco Puro: è ottenuto a partire da una sola varietà di uve di Pisco; include anche il Pisco Puro elaborato a partire da uve aromatiche o non aromatiche,
- Pisco Acholado: è ottenuto mescolando diverse varietà di uve di Pisco prima della fermentazione o dopo la distillazione,
- Pisco Mosto Verde: è ottenuto mediante distillazione dei mosti freschi di uve di Pisco sottoposte a fermentazione interrotta.

4. Caratteristiche fisico-chimiche:

Titolo alcolometrico volumico al 20/20 °C (%): compreso fra il 38,0 e il 48,0.

Materia secca a 100 °C (g/l): 0,6.

Componenti e congeneri volatili (mg/100 ml A.A):

- esteri totali: compresi fra 10 e 330.
- formiato di etile: 0.
- acetato di etile: compreso fra 10 e 280.
- acetato di iso-amile: 0.

Furfurolo: massimo 5.

Aldeidi quali l'aldeide acetica: compresi fra 3 e 60.

Alcoli superiori, totale: compresi fra 60 e 350.

Acidità volatile espressa in acido acetico: massimo 200.

Alcool metilico:

- Pisco Puro e Mosto Verde elaborati a partire da uve non aromatiche: compreso fra 4 e 100.
- Pisco Puro e Pisco Mosto Verde elaborati a partire da uve aromatiche e Pisco Acholado: compreso fra 4 e 150.

5. Zona geografica:

Tutte le fasi di elaborazione del Pisco, dalla coltivazione della vigna all'imbottigliamento del prodotto finale, si svolgono nella «zona di produzione del Pisco», ubicata nelle seguenti regioni e province della repubblica del Perù:

- 1) Dipartimento di Lima, che comprende le province di Lima, Barranca, Cañete e Huaral, nonché i distretti di Pativilca, Lunahuaná, Mala, Pacarán e Zúñiga;
- 2) Dipartimento di Ica, che comprende le province di Chincha, Ica, Nazca e Pisco, nonché il distretto di Ocucaje;
- 3) Dipartimento di Arequipa, che comprende la provincia di Caravelí, nonché i distretti di Majes, Vitor e Santa Rita de Siguan;
- 4) Dipartimento di Moquegua, che comprende la provincia di Ilo, nonché il distretto di Omate;
- 5) Dipartimento di Tacna, che comprende le valli del Caplina, del Locumba e del Sama.

6. Metodo di produzione:

La vendemmia. Ha luogo fra marzo e aprile ed è effettuata interamente a mano.

Pressatura e diraspatura. Le uve destinate ad essere adoperate nell'elaborazione del prodotto finale sono pressate e diraspate. Questa fase consiste nel pigiare l'uva per estrarne il succo avendo cura di non rompere i semi e di togliere i raspi rimanenti sui grappoli e sulle talee. La diraspatura è una fase essenziale per ottenere il mosto fermentato necessario all'elaborazione della bevanda protetta dall'IGP.

Immissione nelle vasche e macerazione. In questa fase il mosto viene versato in apposite vasche di fermentazione. Onde ottenere una profondità aromatica nel vino di base, una volta nelle vasche, si lascia macerare la buccia degli acini con il mosto e la durata della macerazione varia a seconda delle caratteristiche della varietà.

Torchiatura. Una volta completata la macerazione, si procede alla torchiatura della vinaccia.

Fermentazione. Ha luogo in recipienti che possono essere, nei grandi centri di produzione, vasche di fermentazione al giorno d'oggi in cemento o, nei piccoli centri di produzione, grandi giare tradizionali in argilla o in terracotta.

La macerazione può essere parziale, completa o nulla, a seconda del tipo di Pisco da produrre a partire da ogni lotto. Dopo il processo di macerazione, ha inizio la fase tradizionalmente denominata «travaso», che consiste nel separare la parte solida del mosto (bucce e semi) dal liquido (succo d'uva fermentato), consentendo il completamento della fermentazione.

Distillazione. Il Pisco è caratterizzato dal metodo di ottenimento che avviene mediante distillazione diretta e discontinua, separando le «teste e le code» in modo da selezionare soltanto la colonna centrale del prodotto noto come «corpo» o «cuore». Il mosto viene riscaldato in alambicchi di piccole dimensioni, alambicchi o alambicchi riscaldati di rame o di stagno.

Maturazione o «conservazione». La bevanda spiritosa deve essere conservata in recipienti appropriati per almeno tre mesi prima di essere imbottigliata. Prima dell'imbottigliamento del prodotto, quest'ultimo viene filtrato onde eliminare le particelle in sospensione. A tal scopo vengono adoperati filtri di lustratura.

7. Legame:

La costa meridionale del Perù, nella quale si colloca la zona di produzione del Pisco, è una regione secca a causa delle correnti marittime; l'unica fonte di umidità naturale è infatti costituita dalle rare precipitazioni e dalle nebbie invernali. Il basso tasso di umidità e la quasi totale mancanza di precipitazioni durante l'anno offrono condizioni ottimali per le uve che, una volta vendemmiate, saranno di grande qualità e adeguate all'elaborazione della bevanda.

La temperatura massima media pluriennale nella zona geografica di produzione del Pisco varia fra 30,8 °C e 24,4 °C. La temperatura minima media varia fra 16,7 °C e 11,6 °C mentre la temperatura media annua raggiunge valori compresi fra 22,4 °C e 18,5 °C. Grazie a questo gradiente termico leggermente atipico la vigna giunge ad una maturità fisiologica e tecnologica massima, che consente la corretta fermentazione dei mosti. La concentrazione degli zuccheri delle uve raggiunge un livello adeguato che permette di aumentare la produzione di alcool a partire da lieviti e, di conseguenza, di ottenere un tenore di alcool straordinariamente ricco nel corso della distillazione del prodotto.

La zona di produzione del Pisco è caratterizzata dalla presenza di suoli misti (suoli argillosi, sabbiosi e calcarei in proporzioni equivalenti) e suoli molto sabbiosi. L'acqua adoperata per l'irrigazione proviene dalle inondazioni visto che tali regioni sono site in prossimità delle pendici della cordigliera delle Ande. In tal modo le vigne sono irrigate con acqua fresca, il che contribuisce ad ottenere una migliore produzione ed uve di alta qualità.

A questi elementi si aggiungono le pratiche colturali adoperate dai produttori nelle loro viti ed i metodi tradizionali adoperati per elaborare il prodotto, il cui carattere unico è il frutto della combinazione di conoscenze, tradizioni e di una preziosa esperienza.

8. Requisiti della legislazione nazionale:

Il «Pisco» è protetto in Perù in quanto denominazione di origine dalla Resolución Directoral n. 072087-DIPI, adottata dall'INDECOPI il 12 dicembre 1990.

La procedura amministrativa che il produttore deve seguire dinanzi all'INDECOPI per ottenere un'autorizzazione di utilizzo include la necessità di dimostrare che il prodotto risponde alla norma tecnica peruviana 211.001:2006.

9. Richiedente:

Instituto nacional de defensa de la competencia y de la protección de la propiedad intelectual «INDECOPI», calle De la Prosa, 138 — San Borja, Lima, Perú.

10. Autorità di controllo:

Comisión nacional del Pisco «CONAPISCO», Calle Uno Oeste 060. Urb. Corpac — San Isidro, Lima, Perú.

11. Etichettatura:

L'etichetta deve rispettare le specifiche tecniche in vigore conformemente alle norme NTP 210.027/2004, NTP 209.038/2003 e NMP 001/1995 prima che il prodotto possa essere venduto sul mercato nazionale o internazionale.

Sull'etichetta devono figurare la varietà di uve Pisco e l'indirizzo del viticoltore. L'ubicazione della zona di produzione può anche essere indicata alla rubrica «Zona di Produzione» ma soltanto se il Pisco è prodotto e imbottigliato nella zona di produzione del Pisco e di origine delle uve Pisco utilizzate per la sua elaborazione.

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2011/C 141/12	Ordinanza della Corte EFTA, del 31 gennaio 2011, nella causa E-13/10 — Aleris Ungplan AS contro Autorità di vigilanza EFTA (<i>Diniogo dell'Autorità di vigilanza EFTA di intentare un'azione per supposta mancata ottemperanza di uno Stato SEE ai propri obblighi nel settore degli appalti — Misure esperibili — Ricevibilità</i>)	12
2011/C 141/13	Sentenza della Corte, del 10 dicembre 2010, nella causa E-1/10 — Periscopus AS contro Oslo Børs ASA e Erik Must AS (<i>Direttiva 2004/25/CE — Acquisizione del controllo — Offerta obbligatoria — Modificazione del prezzo di offerta — Circostanze e criteri chiaramente determinati — Riferimento al prezzo di mercato</i>)	13

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2011/C 141/14	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6195 — Holcim/Basalt/H + B Grondstoffen JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	14
2011/C 141/15	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6162 — Pfizer/Ferrosan Consumer Healthcare Business) ⁽¹⁾	15

ALTRI ATTI

Commissione europea

2011/C 141/16	Specifiche principali della scheda tecnica relativa al Pisco	16
---------------	--------------------------------------------------------------------	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

